

Approvato con deliberazione consiliare n. 30 di data 29 novembre 1993 e modificato con deliberazione consiliare n. 28 di data 29 dicembre 2014.

**Regolamento comunale
per la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad enti pubblici
associazioni e soggetti privati**
(LEGGE REGIONALE 31.7.1993 n. 13)

Art. 1.

In conformità all'art. 7 della L.R. 31.7.1993 n. 13, l'amministrazione comunale, nei casi non previsti o disciplinati dalla legge, può concedere finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici associazioni e soggetti privati nei limiti delle risorse di cui dispone e nei seguenti settori:

- a) attività culturali ed educative;
- b) attività di informazione nonché di tutela e valorizzazione dei beni storico-artistici, delle tradizioni locali e dell'ambiente;
- c) attività sportive e ricreative;
- d) iniziative ed attività per la promozione del turismo;
- e) interventi di assistenza e sicurezza sociale compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2.

La concessione di contributi, sovvenzioni o di altri benefici economici può essere disposta dall'Amministrazione a favore di persone residenti e, in casi eccezionali, presenti nel Comune ma non residenti, di enti pubblici, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato dotate di personalità giuridica ed ancora a favore di associazioni non riconosciute o di comitati, costituiti almeno sei mesi prima della richiesta di contributo. L'attività o l'iniziativa svolta deve andare in tutto o in parte a beneficio della popolazione del Comune, fatti salvi interventi di aiuto o solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni e i soggetti che intendono ottenere un contributo per il finanziamento di attività di gestione o per singole iniziative o manifestazioni, debbono presentare al comune ~~entro il mese di febbraio di ciascun anno~~ domanda scritta. In via transitoria per l'anno 1994 le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile. Tali termini sono perentori. La Giunta Comunale con propria deliberazione può modificare il termine di presentazione delle domande per correlarlo a variazioni del termine di

~~approvazione del bilancio o per modificazioni del quadro normativo di riferimento o per eventi imprevedibili.~~

Art. 4

Qualora gli enti o le associazioni non abbiano mai ricevuto benefici economici dal comune o nel caso in cui l'attività da programmare comporti un notevole impegno finanziario, gli interessati debbono comunicare per iscritto al comune le attività che intendono svolgere e un sommario preventivo di spesa entro il 30 settembre dell'anno precedente e cioè prima che venga predisposto il bilancio di previsione per l'anno successivo. In via transitoria per l'anno 1994 tale comunicazione deve essere fatta entro il 15 gennaio.

Art. 5

I termini di presentazione delle domande di contributo non si applicano per interventi urgenti di assistenza a persone e famiglie o per altri interventi eccezionali rientranti nel settore indicato alla lettera e) dell'art. 1.

Art. 6.

Le domande di concessione di contributo per tutti i settori, ad eccezione di quelle rientranti nella lettera e) dell'art. 1 presentate da soggetti privati, devono essere sottoscritte dal presidente e/o dal legale rappresentante e devono contenere, oltre all'indicazione delle finalità per le quali in contributo è richiesto e del codice fiscale, le seguenti dichiarazioni:

- a) che non vengono perseguiti finalità di lucro e non vengono ripartiti utili ai soci;
- b) che il presidente e/o legale rappresentante non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo l'art. 7 della legge 2.5.1974 n. 115 e dell'art. 14 della legge 18.11.1981 n. 659;
- c) che il contributo eventualmente concesso sarà utilizzato solo per l'attività o l'iniziativa precisata nella domanda o negli allegati;

Art. 7.

Alla domanda di contributo dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia dello statuto o dell'atto costitutivo, qualora non sia già stata trasmessa al Comune in altra occasione;
- b) copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- c) programma di attività per l'anno in corso o programma dettagliato della singola manifestazione o iniziativa, con precisazione dell'epoca e del luogo in cui deve svolgersi, corredata da preventivo analitico delle spese e indicazione delle entrate con cui si prevede di farvi fronte.
- d) copia del rendiconto di gestione dell'anno precedente, ove siano già stati percepiti contributi da parte del Comune;

Art. 8.

La Giunta Comunale accertata la presenza dei requisiti richiesti e la conformità ai presenti criteri, delibera la

concessione dei contributi entro i 60 giorni successivi al termine di presentazione delle domande.

Art. 9.

Nel determinare la misura dell'intervento la Giunta comunale tiene conto dei seguenti parametri:

- a) numero dei soggetti direttamente e indirettamente coinvolti nell'attività programmata dall'ente o associazione che richiede il contributo;
- b) la qualità ed il valore sociale dell'attività;
- c) presenza di contributi finanziari di altri soggetti pubblici o privati;
- d) la situazione economico finanziaria del soggetto richiedente verificata alla luce della documentazione prodotta;
- e) la concessione in uso gratuito o comunque agevolato di sale o spazi pubblici, impianti e attrezzature comunali.

Art. 10.

Possono essere accordati altresì contributi economici su presentazione di documentata domanda, anche per iniziative non comprese tra quelle previste all' articolo 1 ed in deroga ai termini si cui all' articolo 2, per iniziative e manifestazioni organizzate nel territorio comunale, che abbiano carattere straordinario e non ricorrente e per le quali la Giunta ritenga sussistere un interesse generale della comunità, tale da giustificare l'intervento del Comune.

Art. 11.

Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o delegati o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti. Al Corpo dei Vigili del fuoco volontari possono essere erogati contributi con le modalità e i criteri del presente regolamento solo ed esclusivamente per attività ed iniziative programmate al di fuori dei loro compiti istituzionali.

* * *